

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



24667.14

19 NOV. 2014

FM + e.u. + segnalazione
RECUPERO ULTERIORI
IMPORTO C.U.

Oggetto

[Empty box]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 20200/2013

SEZIONE LAVORO

Cron. 24667

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. PAOLO STILE - Presidente - Ud. 08/10/2014
- Dott. PIETRO VENUTI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. GIULIO MAISANO - Consigliere -
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -
- Dott. MATILDE LORITO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20200-2013 proposto da:

CL C.F. X ,
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONDOTTI 9,
 presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPINA SCETTINO,
 che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
 LORIANA ZANUTTIGH, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

BANCA V SOC. COOP. PER AZIONI P.I.
 X , in persona del legale rappresentante pro
 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

2014

2805

PASQUALE STANISLAO MANCINI N. 2, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CICERCHIA, rappresentata e difesa dall'avvocato FERDINANDO PELIZZONI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 305/2013 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/06/2013 R.G.N. 248/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l'Avvocato ZANUTTIGH LORIANA;

udito l'Avvocato CICERCHIA PIETRO per delega PELIZZONI FERDINANDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**AVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La Corte d'appello di Brescia, con sentenza n. 103/13, ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da CL nei confronti della Banca V, società cooperativa per azioni, volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Banca, con le conseguenti statuizioni ripristinatorie ed economiche.

Contro questa sentenza il predetto dipendente ha proposto ricorso per revocazione, lamentando che la sentenza impugnata era incorsa in tredici errori di fatto, falsamente percependo elementi di prova risultanti dagli atti di causa e dando per esistenti una serie di circostanze contrarie ai dati di fatto accertati in primo grado.

Con sentenza n. 305/13, depositata il 25 giugno 2013, la Corte d'appello di Brescia ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure mosse alla sentenza impugnata per revocazione, riguardavano la valutazione delle prove e della consulenza tecnica d'ufficio, di cui la stessa sentenza si era avvalsa ai fini della decisione, spiegando le ragioni che avevano condotto alla declaratoria di legittimità del licenziamento. Si trattava quindi di vizi che non rientravano nelle previsioni di cui all'art. 395 cod. pro. civ. e che avrebbero dovuto essere dedotti con ricorso per cassazione.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione CL sulla base di due motivi illustrati da memoria. La Banca resiste con controricorso.

phm

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia "violazione e/o falsa applicazione di legge", violazione dell'art. 24, comma 1, Cost. e dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. nonché, "in subordine", nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

Deduce che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che avverso la sentenza impugnata per revocazione (n. 103/13), avrebbe dovuto essere proposto ricorso per cassazione, riguardando le relative censure la valutazione delle prove e della consulenza tecnica d'ufficio. In realtà, aggiunge, erano stati denunciati vizi revocatori, e cioè travisamento delle risultanze della consulenza tecnica nonché errori determinati da "svista della lettura e della ricostruzione degli atti/fatti di causa".

In particolare, con il ricorso per revocazione era stato denunciato che la sentenza impugnata, incorrendo in errori di fatto risultanti dagli atti e documenti di causa, aveva affermato :

a) che le società B e NC versassero in situazione di crisi o di decozione e che il C, con la condotta contestatagli, aveva consentito alle stesse di beneficiare di un affidamento;

b) che le operazioni "K32" utilizzate dal C - le quali, ad avviso della Banca, consentivano al medesimo di sfuggire ai controlli ordinari interni e di non avere perdite contabilizzate nella sua filiale, anche quando tali perdite erano sussistenti - fossero ignote alla Banca;

c) "che il direttore di filiale Q e le altre filiali operassero, con riguardo alle predette operazioni, entro il limite di € 30.000,00 e che il dott. C dopo il trasferimento alla filiale di Via X (21/4/08) avesse continuato ad effettuare operazioni "K32" sulla filiale di Via X, (diretta dal Q)".

2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando nullità della sentenza impugnata, vizio di motivazione e violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sostiene che tale sentenza

pmw

manca del tutto di motivazione e, in ogni caso, contiene una motivazione meramente apparente, posto che non dà conto, neppure per sommi capi, del percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione, limitandosi ad affermare che le censure formulate con il ricorso per revocazione riguardavano la valutazione della prova ed erano quindi inammissibili perché inidonee a configurare vizi revocatori.

Aggiunge che il ricorso per revocazione non mirava ad un riesame della vicenda giudiziaria ma ad evidenziare una serie di travisamenti ed errori di fatto, sui quali la Corte d'appello aveva basato il proprio convincimento, come nel caso della affermata situazione di una grave crisi finanziaria e imprenditoriale del gruppo B e NC, circostanza questa dotata di indubbia rilevanza e centralità ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento.

Rileva infine che, in ogni caso, la sentenza impugnata ha violato l'art. 112 cod. proc. civ., per non avere in alcun modo esaminato i motivi del ricorso per revocazione ed in particolare gli errori di fatto denunciati.

3. Il ricorso, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione, è infondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'errore sul fatto può essere motivo di revocazione della sentenza, se il fatto stesso non abbia formato oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, qualora consista in una erronea percezione o in una svista materiale circa la sua esistenza o inesistenza, la quale deve apparire, per un verso, di immediata evidenza e di semplice e concreta constatazione, senza che il suo rilievo necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e, per altro verso, deve avere il carattere della "rilevanza", nel senso che deve essere collegata da un rapporto di causalità necessaria alla sentenza, che va dunque escluso se l'errore incide su fatti che, non decisivi in se stessi, debbono essere valutati in un più ampio contesto probatorio; ne

phw7

consegue che se il giudice ritiene raggiunta la prova di un determinato fatto sulla base di una pluralità di elementi indiziari, l'errore materiale che cada su uno di tali elementi non vale ad escludere l'efficacia probatoria degli altri e ad incidere sulla decisione adottata (Cass. 29 marzo 2005 n. 6557; Cass. 11 aprile 2002 n. 5197; Cass. 28 agosto 1997 n. 8118; Cass. 19 luglio 1997 n. 6656; Cass. 13 luglio 1996 n. 6367).

Nella specie, il ricorrente deduce che con il ricorso per revocazione era stata censurata la sentenza impugnata per avere ritenuto legittimo il licenziamento, nonostante tale decisione fosse il frutto di una falsa percezione di quanto era emerso dagli atti di causa e, comunque, di una svista materiale su circostanze decisive per il giudizio.

In particolare, aggiunge, la sentenza impugnata per revocazione aveva erroneamente supposto l'esistenza dei fatti di cui alle lettere a), b) e c) sopra indicate (primo motivo del ricorso), la cui verità, ad avviso del ricorrente, era inequivocamente esclusa. gms7

Senonchè, risulta dalla decisione qui impugnata che con la sentenza n. 103/13, quella Corte aveva ritenuto provate le condotte contestate all'odierno ricorrente con la lettera del 22 maggio 2008, costituite da una serie di violazioni di prassi e regolamenti bancari con riguardo a due importanti clienti della Banca, la NC s.r.l. e la B s.r.l., per i quali il medesimo aveva monetizzato immediatamente un giro di assegni senza alcuna verifica della provvista sottostante.

In particolare, il 16 maggio 2008 erano pervenuti alla Banca diversi assegni tratti sui conti correnti di queste due società per complessivi € 857.000. A copertura di tali assegni erano stati versati assegni di altre banche per complessivi € 790.000 in relazione ai quali era stata fornita la immediata disponibilità, nonostante fosse stato dato il benefondi solo per € 50.000 e fosse stato inutilmente richiesto alle società intestatarie dei conti correnti di coprire la somma con assegni circolari.

Inoltre erano stati ritenuti provati anche i comportamenti tenuti dal ricorrente successivamente, quando il medesimo venne trasferito dalla filiale di Via X alla filiale di Via X, in cui, nonostante non fosse stato autorizzato a trasferire in quest'ultima filiale i conti correnti di NC e B, egli aveva continuato ad operare come prima, consentendo ancora il versamento di assegni senza richiesta di benefondi e il riconoscimento della disponibilità immediata delle somme, mediante disposizioni impartite ai colleghi della filiale competente di non evidenziare lo sconfinamento, utilizzando l'operazione "K32", con abuso della posizione gerarchica rivestita in precedenza.

Alla stregua di tali accertamenti di merito, non censurabili in sede di legittimità, il ricorrente insiste nell'affermare che la sentenza oggetto del ricorso per revocazione sarebbe il frutto di errori di fatto, senza considerare :

- che era irrilevante, ai fini della decisione, se le due società B e NC versassero in una situazione di crisi finanziaria o meno, una volta accertata la sussistenza delle condotte sopra descritte, costituite principalmente dall'avvenuta monetizzazione di un giro di assegni di rilevante importo senza alcuna verifica della provvista sottostante;

- che la sentenza impugnata con il ricorso per revocazione (n. 103/13) ha accertato, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità, non idonea ad integrare un vizio revocatorio ma derivante dall'esame delle risultanze processuali, che l'operazione "K32" non poteva essere notata dalla Centrale Rischi, in quanto non risultava essere un vero e proprio sconfinamento e che essa consentiva effettivamente di non evidenziare le irregolarità e di non avere "perdite contabilizzate nelle filiali, anche quando le perdite erano ingenti";

- che la sentenza impugnata con il ricorso per revocazione ha accertato, sempre a seguito di valutazioni di merito qui non sindacabili, desunte dalla prova testimoniale, che vi era la

phm

possibilità di effettuare le operazioni "K32", ma su clienti conosciuti ed entro il limite massimo concesso al direttore di € 30.000.

Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, gli errori di fatto dedotti dal ricorrente in parte non hanno rilevanza ai fini della decisione; in parte non sono tali né, tanto meno, sono il frutto di una svista, avendo costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia impugnata ha statuito a seguito della valutazione delle risultanze processuali.

Correttamente dunque la Corte di merito, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che le censure del ricorrente riguardavano la valutazione delle prove e non erano denunciabili con il ricorso per revocazione.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. p.m.t.

Si dà atto che, per effetto di questa decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- *quater* D.P.R. n. 115 del 2002, comma inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ~~medesimo~~ a norma dello stesso art. 13, comma 1 - *bis*.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore della resistente, in € 100,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi all'art. 13, comma 1- *quater* D.P.R. n. 115 del 2002, comma inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ~~medesimo~~ a norma dello stesso art. 13, comma 1 - *bis*.

Così deciso in Roma in data 8 ottobre 2014.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

plato famoij

Delella

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Depositato in Cancelleria



oggi, 19 NOV. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI

Virgilio Palaggi

CASSAZIONE.NET